

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 47

Adeguamento di termini previsti dal sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017.

(Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 03.07.2020)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Esclusione dalle agevolazioni. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 71/2017

Art. 2 Rimborso dei costi istruttori. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 71/2017

Art. 3 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese);

Considerato quanto segue:

1. È necessario intervenire per correggere un mero errore di coordinamento dell'articolo 23, comma 2, lettera b), e dell'articolo 24, commi 2 e 3, della l.r. 71/2017 con l'articolo 21, comma 4, lettera e), della medesima legge, come recentemente modificato dalla legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017);

2. La modifica consiste in un adeguamento delle disposizioni temporali contenute negli articoli sopracitati a quanto previsto dal vigente articolo 21, comma 4, lettera e), della l.r. 16/2020, attraverso la sostituzione della parola "trenta" con "sessanta". In assenza di tale modifica, le disposizioni dell'articolo 23, comma 2, lettera b), e dell'articolo 24, commi 2 e 3, della l.r. 71/2017, non potrebbero essere applicate;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Esclusione dalle agevolazioni. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 71/2017

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese), la parola: " trenta " è sostituita dalla seguente: " sessanta ".

Art. 2

Rimborso dei costi istruttori. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 71/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 71/2017 la parola: " trenta " è sostituita dalla seguente " sessanta ".

2. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 71/2017 la parola: " trenta " è sostituita dalla seguente " sessanta ".

*Art. 3**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.